

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

DI BATTAGLIA TERME

Titolo I
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1 – Istituzione e finalità

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane e del cittadino e al fine di favorire la crescita socio culturale dei giovani attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità, è istituito a Battaglia Terme il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 2 – Competenze

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Battaglia Terme determina l'indirizzo e la programmazione delle materie inerenti alla loro competenza.

Rientrano nelle competenze del C.C.R. specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

- politica ambientale;
- sport;
- tempo libero;
- giochi;
- rapporti con l'associazionismo;
- cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione;
- assistenza ai giovani e agli anziani;
- rapporti con l'Unicef.

Nel bilancio di previsione del Comune di Battaglia Terme viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al C.C.R.

Art. 3 – Funzioni

Il C.C.R.:

- delibera in via consultiva nell'ambito delle materie di competenza di cui all'art. 2;
- propone la realizzazione di eventuali spese o iniziative previste e finanziate nel bilancio del Comune in maniera specifica per il C.C.R. ;
- esprime parere motivato su qualunque pratica che l'Amministrazione comunale ritenga di dover sottoporre alla sua attenzione.

Art. 4 – Composizione e durata

Il C.C.R. è composto da n. 6 consiglieri e dura in carica due anni.

Sono eletti componenti del C.C.R. i ragazzi della scuola media e della quinta elementare

Art. 5 – Sede e convocazione

Le sedute del consiglio si terranno nella sede dell'Istituto Comprensivo. La convocazione è affissa all'albo della scuola media e all'Albo Pretorio del Comune. Le sedute del C.C.R. sono pubbliche. Il C.C.R. dovrà riunirsi in via ordinaria due volte nell'anno scolastico; in via straordinaria su richiesta del Sindaco o della metà più uno dei consiglieri.

Art. 6 – Segretario verbalizzante

Le funzioni di segretario del C.C.R. sono svolte dall'insegnante designato di volta in volta in ragione della seduta consigliare.

Art. 7 – Rapporti del C.C.R. con l'Amministrazione Comunale

Il Sindaco del Comune di Battaglia Terme è nominato difensore civico dei ragazzi ed è garante del funzionamento del C.C.R. Partecipa su invito ai Consigli Comunali dei ragazzi e riceve su appuntamento i consiglieri e il Sindaco del C.C.R.

Almeno una volta all'anno il C.C.R. incontra il Consiglio Comunale di Battaglia Terme per uno scambio informativo reciproco sull'attività svolta in relazione alle materie indicate all'art. 2.

Titolo II *CONSULTAZIONE ELETTORALE*

Art. 8 – Elettorato attivo e passivo

[Sono elettori del C.C.R. tutti gli studenti della scuola media ed elementare di Battaglia Terme.]
Sono elettori e possono essere eletti al C.C.R. tutti gli studenti della quinta elementare e gli studenti della scuola media.

Art. 9 – Modalità delle elezioni

Le elezioni si svolgeranno di norma nei primi mesi d'avvio dell'anno scolastico, comunque entro il 31/12, in modo da favorire la collaborazione con gli insegnanti della scuola. Il Sindaco, in accordo con il Preside, fissa la data delle elezioni con proprio atto, tenendo conto dei tempi per la presentazione delle liste e per lo svolgimento della campagna elettorale dopo l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Le candidature vengono presentate presso la presidenza della scuola. Ogni candidatura deve avere almeno cinque firme di presentazione e deve essere corredata dalla dichiarazione scritta di accettazione da parte del candidato stesso.

Il Preside forma una lista unica dei candidati disposta in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e classe di appartenenza. Il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a venti.

Sarà costituito un seggio elettorale presso l'Istituto Comprensivo di Battaglia Terme.

Il seggio elettorale è costituito da un insegnante con funzioni di segretario e da tre ragazzi, uno con funzione di presidente, gli altri come scrutatori.

Art. 10 – Modalità di elezione

Gli elettori della scuola riceveranno una scheda sulla quale è riportata la lista unica dei candidati. Essi potranno esprimere fino a due preferenze apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto. Dev'essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.

Art. 11 – Scrutinio

Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi.

Risultano eletti componenti del C.C.R. i primi sei ragazzi risultanti dal computo delle preferenze riportate nella lista unica della scuola.

I risultati dello scrutinio sono consegnati, a cura del Preside, alla segreteria del Comune di Battaglia Terme.

Art. 12 – Ricorsi e proclamazione degli eletti

Entro 10 giorni dalla consegna dei risultati elettorali, l'elenco dei consiglieri eletti nel C.C.R. è pubblicato all'albo delle scuole e all'Albo Pretorio. E' ammesso ricorso al Sindaco del Comune di Battaglia Terme contro il risultato delle elezioni entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine il Sindaco proclama eletti i consiglieri comunali dei ragazzi.

Art. 13 – Prima convocazione del C.C.R.

Entro un mese dalle elezioni, su convocazione del Sindaco di Battaglia Terme, si svolgerà la prima riunione del C.C.R.

Art. 14 – Proclamazione del Sindaco

Nella prima riunione il C.C.R. procede alla proclamazione del Sindaco che va individuato nella figura del consigliere che ha ottenuto più voti di preferenza in assoluto nella lista. In caso di parità di voti viene proclamato Sindaco il consigliere più anziano.

Il Vice-sindaco è individuato nella figura del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Sindaco.

Art. 15 – Surroga

I consiglieri che decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità sono surrogati dai primi non eletti nella lista di appartenenza. Esaurita la lista, non si procede ad elezioni suppletive.

Art. 16 – Rapporti del C.C.R. con l'elettorato

Le scuole medie disciplineranno al proprio interno in modo autonomo le modalità per incentivare il confronto tra il C.C.R. e gli alunni elettori nelle forme e sedi che saranno ritenute più compatibili con l'attività didattica.

Art. 17 – Noma transitoria

In deroga all'art. 9 comma 1, solo per l'anno scolastico in corso (2002 – 2003) si convocano i comizi elettorali a partire dai mesi di marzo-aprile 2003.

Il C.C.R. eletto secondo la norma del precedente comma resta in carica fino a settembre del 2004.

Gli studenti delle terze medie non potranno partecipare come candidati all'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell'anno in corso 2003.